

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Tra le parti:

-STELLA ALPINA Società Cooperativa Sociale dell'Alta Valle Camonica, con sede in Temù (BS), Via Val d'Avio n.39/I
Codice Fiscale: _____, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea
Zampatti nato a Edolo (BS) il _____ Codice Fiscale: _____, in forza della delibera del
Consiglio del _____ d'ora in avanti denominata **Comodante**;

-Comune di Vione, con sede in Vione (BS), Piazza Vittoria n. 1, Codice Fiscale 00837510171, qui rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Stefano Tomasi nato a Vione(BS) il 05.05.1964, Codice Fiscale TMS SFN 64E05 M065Z, che agisce
in forza della determinazione del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 56 del 31.08.26., d'ora in avanti denominato
Comodatario;

si conviene e si stipula quanto segue;

premesso che

A) - il Comodante è proprietario dell'autocarro per il trasporto di cose Modello Piaggio – targato GC637MH –cassone
ribaltabile- immatricolato in data 01.06.2021 e che è disponibile a cederlo in comodato d'uso gratuito;

B)- il Comodatario per motivi di necessità ha richiesto di poter godere del descritto automezzo tramite un contratto di
comodato d'uso gratuito;

le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto;

art.1- oggetto del contratto

1.1 la Comodante cede al Comodatario il comodato d'uso gratuito dell'autocarro Modello Piaggio – targa GC637MH,
affinchè ne possa godere ed usufruire affidandone l'utilizzo al servizio tecnico e manutentivo del Comune di Vione e
impegnandosi a non destinare il mezzo ad uno scopo differente;

1.2 il Comodatario dichiara di aver ispezionato il bene e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni
descritte in premessa ed idoneo all'uso pattuito. A tal fine, le parti, al momento della consegna del bene redigeranno
apposito verbale che descriverà la situazione manutentiva del mezzo (Km percorsi, tagliandi eseguiti, condizioni delle
gomme, stato della carrozzeria, altre informazioni utili e necessarie alla miglior descrizione delle condizioni, oltre
all'elenco dei componenti e delle dotazioni dello stesso).

art.2- durata e restituzione del bene

2.1. il presente contratto di comodato, con inizio 01 settembre 2026, avrà la durata di CINQUE ANNI fino al 31.08.2031
con la possibilità di rinnovo, previo nuovo accordo sulla durata e sulle altre condizioni contrattuali. In alternativa, il
comodatario potrà richiedere la cessione dell'automezzo previo pagamento di un corrispettivo che sarà oggetto di
definizione con riferimento alle condizioni del bene ed a quelle di mercato per un mezzo dalle medesime caratteristiche.

2.2 alla scadenza contrattuale il comodatario si impegna alla restituzione del bene oggetto del presente contratto alle
medesime condizioni in cui lo ha ricevuto salvo il normale deperimento d'uso;

2.3. il comodatario potrà comunque restituire il bene al comodante in qualsiasi momento, anche prima della scadenza
prevista dal presente articolo, interrompendo anzitempo il contratto di comodato, senza alcuna penale da riconoscere
al comodante, con almeno 30 giorni di preavviso, mediante invio di una comunicazione via PEC/raccomandata A.R.;

2.4. il comodante potrà comunque richiedere la restituzione immediata del bene oggetto del presente contratto, tramite invio di Pec/raccomandata a.r., con almeno 30 gg di preavviso, in caso di urgente ed imprevedibile bisogno.

art.3- obblighi del comodatario

3.1 il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene secondo quanto previsto dall'art. 1804 del Codice Civile ed a servirsene per l'uso previsto dal presente contratto.

3.2 il comodatario è direttamente responsabile verso la comodante e i terzi per tutti i danni causati per sua colpa per l'uso improprio, l'abuso o la trascurata efficienza del mezzo.

3.3 il comodatario dichiara di aver esaminato il bene oggetto del presente contratto e di averlo trovato idoneo al proprio uso, in ottime/buone stato di manutenzione ed esente da difetti che possono influire sull'attività o sul normale utilizzo dello stesso così come previsto dal verbale di consegna di cui all'art. 1.2, redatto in contraddittorio fra le parti.

3.4 il comodatario dovrà farsi carico delle riparazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, dei tagliandi periodici e di ogni altra spesa, nessuna esclusa, di gestione del mezzo.

3.5 il comodatario non potrà concedere l'uso del bene comodato a terzi.

art.4- perimento del bene.

4.1 il perimento del bene comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia a lui imputabile.

4.5 il comodatario si obbliga a tenere esente il comodante dai danni subiti da terzi in conseguenza dell'uso del bene.

art.5- esonero di responsabilità del comodante.

5.1 il comodante è esonerato da ogni responsabilità in caso di guasti o difetti che non permettessero il normale utilizzo del bene e che si dovessero manifestare successivamente alla consegna dello stesso.

art.6- migliorie

6.1 le migliorie od addizioni eseguite dal comodatario sul bene resteranno acquisite alla comodante senza obbligo di compenso o indennizzo, anche quando eseguite col consenso della comodante, fatto salvo, in ogni caso, il diritto della comodante di pretendere il ripristino del bene nello stesso stato della sua consegna.

art.7 - spese

7.1 sono a carico del comodatario tutte le spese inerenti al presente atto comprese quelle di registro e bollo.

art.8- copertura assicurativa

8.1 il comodatario si impegna alla immediata stipulazione di una polizza assicurativa a sue cura e spesa che copra integralmente e da ogni rischio l'uso del mezzo comodato.

art.9- trattamento dei dati personali

9.1 ai sensi di quanto disposto dal Regolamento europeo GDPR (2016/679) le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali e la gestione amministrativa del rapporto di comodato.

art.10- modifiche contrattuali

10.1 le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso all' atto. Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate solamente in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

art.11- foro competente

11.1 per qualsiasi controversia possa nascere fra le parti il foro competente è il Tribunale di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto,

Vione (BS) li

Comodante
Stella Alpina Società Cooperativa
Sociale dell'Alta Valle Camonica
Il Presidente del C.d.A.: Andrea Zampatti

Comodatario
Comune di Vione (BS)
Il Sindaco
Tomasi Stefano